

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE**

in persona del dott. Enrico Astuni, in funzione di Giudice unico,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 4040/2019 R.G. promossa da:

SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A. (C.F. _____)
risposta di primo grado dell'avv. _____
elettivamente domiciliata _____

con il patrocinio per procura unita alla comparsa di _____
presso cui è _____

- appellante

contro

GIUSEPPINA (C.F. _____)
primo grado dell'avv. _____
elettivamente domiciliata _____

con il patrocinio per procura unita alla citazione di _____
presso cui è _____

- appellata

Conclusioni (sintetiche). Per l'appellante: "in accoglimento dell'appello dell'esponente ed in riforma della sentenza impugnata: a) respingere tutte le domande proposte dalla sig.ra Giuseppina _____ nei confronti di Santander Consumer Bank S.p.A. e, per l'effetto, condannare la stessa sig.ra Giuseppina _____ a restituire a Santander Consumer Bank S.p.A. quanto da questa pagato in esecuzione della sentenza n. 2683/2018 qui impugnata; b) condannare la sig.ra Giuseppina _____ a rifondere a Santander Consumer Bank S.p.A. le spese ed i compensi per la difesa in entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA (non deducibile per la banca convenuta) e CPA e rimborso forfetario delle spese generali ed ogni altro accessorio di legge".

Per l'appellata: "rigettare l'appello perché del tutto infondato in fatto ed in diritto e confermare integralmente l'impugnato provvedimento; condannare l'appellante alla refusione delle spese di causa con attribuzione al procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.".

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Santander Consumer Bank S.p.A., rappresentata dalla mandataria Unifin S.p.A. ha concesso a Giuseppina, con contratto in data 28.2.2013, finanziamento (n. 471902) per un montante lordo di € 14.580,00 da rimborsare in 60 rate mensili di € 243,00 ciascuna mediante cessione pro solvendo di corrispondenti quote dello stipendio.

Il frontespizio del contratto (doc. 3 att.) è costituito dal modulo "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" (con relativo allegato, contenente anche la "Legenda esplicativa delle principali nozioni e terminologie dell'operazione"). Quest'ultimo, ai sensi dell'art. 1 del contratto, ne è parte integrante.

Il contratto è stato concluso tramite l'intermediario del credito Ellenica Finanziaria S.p.A., convenzionata con la mandataria Unifin S.p.A., come risulta dal punto 1 del modulo "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" e da timbri e firme apposti in calce al contratto.

In occasione dell'erogazione del finanziamento la banca ha trattenuto a carico della cliente i costi indicati all'art. 3 del contratto ed ai punti 2 e 3 del modulo "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori". Specificamente, i costi prelevati sono, a parte imposte e tasse:

- le commissioni per la procuratrice mandataria Unifin S.p.A. per le attività di "perfezionamento del finanziamento, incluse le spese di istruttoria per le attività di caricamento dati e raccolta documentale dal cliente e dall'Amministrazione Terza Ceduta – adeguata verifica della clientela – Valutazione del merito creditizio del richiedente – Delibera del finanziamento – Produzione della documentazione precontrattuale e contrattuale – Raccolta delle firme del sottoscrittore – Richiesta di emissione delle polizze assicurative obbligatorie per legge – notifica del contratto presso l'Amministrazione Terza Ceduta – Raccolta del benessere a procedere dell'Amministrazione Terza Ceduta – Liquidazione del finanziamento", per complessivi € 291,60 (lett. a);



- le commissioni per la procuratrice mandataria Unifin S.p.A. per le attività di “gestione del finanziamento”, consistenti in gestione dell’incasso mensile della rata – garanzia del riscosso per non riscosso a favore del Cessionario SCB – Attività ricorrenti di postvendita ivi compresa la gestione dei sinistri assicurativi e del recupero crediti € 291,60 (lett. b);
- provvigioni all’intermediario convenzionato Ellenica Finanziaria S.p.A., pari a € 729,00 e corrispondenti all’importo che, all’atto della conclusione del contratto, la banca ha pagato all’intermediario (vedi fatture, doc. 4-5 att.) (lett. c);
- premi per l’assicurazione sulla vita (lett. g) e contro il rischio di impiego (lett. h), assicurazioni obbligatorie per il prestito contro cessione del quinto ai sensi dell’art. 54 del DPR n. 180/1950, corrispondenti agli importi versati dalla banca alle compagnie Ergo Previdenza S.p.A. e CF Assicurazioni S.p.A. (doc. 6-7 att.), rispettivamente pari a € 113,65 e € 985,73 oltre imposte (lordo € 1.010,37).

A marzo 2015, la cliente ha richiesto di estinguere anticipatamente il finanziamento, dopo che erano venute a scadenza 24 delle 60 rate previste per l’integrale rimborso del prestito. Prevede al riguardo il punto 4 delle “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” che “il Cliente che rimborsa anticipatamente il credito prima della scadenza del contratto deve rimborsare al Finanziatore: - il capitale residuo; - gli interessi e gli oneri maturati fino alla data del rimborso anticipato. In tal caso il Cliente avrà diritto al rimborso della quota di interessi e di oneri non ancora maturata; tale quota viene calcolata in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto, dividendo ciascun importo massimo per il numero di quote previste dal finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate residue. Il rimborso verrà effettuato per i seguenti oneri (oltre che per gli interessi): - le commissioni a Unifin in qualità di mandataria del Finanziatore per la gestione del finanziamento (v. lett. b); - spese per le comunicazioni periodiche (v. lett. e) comunque gratuite; - spese di incasso quote (v. lett. f). Gli oneri di cui ai punti g) premio relativo alla polizza di assicurazione rischi sulla vita e h) premio relativo alla polizza di assicurazione rischio di perdita dell’occupazione, copertura perdite pecuniarie, verranno rimborsate dalla Compagnia Assicurativa secondo le formule attuariali previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione della Compagnia che ha rilasciato la polizza. Rimangono interamente a carico del Cliente (e non verranno quindi restituiti in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto) gli oneri di cui alle lett. a) Commissioni a Unifin in qualità di mandataria del Finanziatore per il perfezionamento del finanziamento, c) provvigioni all’intermediario del credito, d) imposte e tasse, già interamente maturate in quanto facenti riferimento all’attività di perfezionamento del finanziamento”.

Il conteggio di estinzione al 31.3.2015 predisposto dalla banca (doc. 8 att.) rispecchia nella sostanza i contenuti della clausola, sgravando la cliente degli interessi maturandi al tasso contrattuale del 6,70% (€ 843,17) e dei costi di gestione pro rata temporis del finanziamento (€ 174,96). Dopo la notifica della citazione, la banca ha chiesto i conteggi di estinzione alle due compagnie assicurative, che hanno comunicato i conteggi, secondo il metodo attuariale previsto in contratto: specificamente C.F.A. ha indicato un rimborso pari a € 352,47 (doc. 9 att.), mentre Eurovita ha indicato un importo pari a € 57,59 (doc. 10 att.).

2. La cliente ha agito avanti al giudice di pace di Torino, con citazione notificata in data 20.10.2017, chiedendo accertarsi il diritto alla restituzione di tutti gli oneri non goduti e di conseguenza condannare la società convenuta alla restituzione della somma di € 1.222,80 pari alla quota proporzionale degli oneri complessivamente corrisposti e ripetibili per il caso di estinzione anticipata ai sensi dell’art. 125-sexies TUB.

Ha dedotto a fondamento della domanda: 1) il principio di trasparenza espresso in numerose decisioni dell’ABF, secondo il quale in mancanza di una chiara distinzione contrattuale tra oneri up front e oneri recurring, le varie voci di costo, ivi compresi i premi assicurativi, dovrebbero considerarsi interamente recurring e pertanto sarebbero da rimborsare secondo un calcolo pro rata temporis sulla totalità dell’importo; 2) il diritto a pretendere dal finanziatore il rimborso pro rata temporis dei premi assicurativi corrisposti per le coperture assicurative obbligatorie, sull’assunto della responsabilità solidale tra finanziatore e impresa assicuratrice per il rimborso del premio in caso di estinzione anticipata, solidarietà affermata dall’accordo ABI-ANIA del 22.10.2008, in tesi recepita dall’art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010 e non contraddetta dall’art. 22 del d.l. 18.10.2012 n. 179 (conv. in legge 221/12) che si sarebbe limitato a ribadire l’obbligo dell’impresa assicuratrice di rimborsare al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto



alla scadenza originaria e a indicare il criterio di calcolo, senza negare la concorrente legittimazione del finanziatore, dipendente dall'accessorietà dell'assicurazione al finanziamento.

La banca s'è costituita al giudice di pace, chiedendo il rigetto della domanda attorea. Con riguardo al punto 1), la banca s'è difesa deducendo l'estraneità delle contestazioni dell'attrice al contenuto del contratto fatto valere. In particolare, il contratto non contiene le clausole indicate dall'attrice come sintomatiche della violazione della trasparenza contrattuale, quali "commissioni finanziarie" (art. 5 lett. c), "ogni altro adempimento connesso all'esecuzione del contratto", "ogni altra attività prestata" (art. 5 lett. d), "oneri e spese contrattuali, se e in quanto sostenuti e da sostenersi [...] ogni altro costo necessario all'esecuzione del contratto" (art. 5 lett. e). Al contrario, il contratto distingue con precisione i costi che sono ripetibili in caso di estinzione anticipata, perché recurring, e sono stati scalati dal debito in linea capitale nel conteggio di estinzione e quelli irripetibili perché pertinenti ad attività esaurite al momento della conclusione del contratto. Con riguardo ai premi assicurativi (punto 2), la convenuta ha dedotto la propria estraneità alla domanda di ripetizione dei premi assicurativi non goduti, ai sensi dell'art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010 e dell'art. 22 d.l. 18.10.2012 n. 179 che (in tesi) indicano nell'impresa assicuratrice il soggetto obbligato a rifondere il premio unico versato a servizio di un'operazione di finanziamento che venga estinta anticipatamente. Ha altresì dedotto che le compagnie avevano effettuato (vedi sopra) i conteggi a termini di contratto ed erano disponibili a versare il dovuto.

3. Con sentenza n. 2683/18 del 9.7.2018, il giudice di pace di Torino ha accolto integralmente la domanda attorea, condannando Santander Consumer Bank a restituire alla cliente la somma di € 1.222,80 e a rifondere le spese di lite. Ha il giudice ha motivato come segue.

"Il contratto di finanziamento è stato stipulato nell'anno 2013 sotto la vigenza dell'art. 125-sexies del TUB trattandosi di rimborso di commissioni o oneri accessori connessi all'estinzione anticipata di un finanziamento occorsa dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 141/2010, che prevede che il consumatore può rimborsare anticipatamente in tutto o in parte l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto a una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto, salvo il diritto dell'istituto di credito a un indennizzo. *Il d.lgs. n. 141/2010 è una disposizione sostanzialmente ricognitiva della disciplina già vigente la cui inderogabilità è stata in diverse occasioni sottolineata dall'ABF [...] rappresentando una guida per l'interprete nella determinazione dell'equa riduzione della quale fa riferimento l'art. 125 TUB. Inoltre, poiché l'art. 3 comma 1 del decreto del ministero del tesoro 8 luglio 1992 specifica che "in caso di adempimento anticipato, il cliente deve versare in ogni caso il capitale residuo, gli interessi e gli altri oneri maturati fino a quel momento (...) se ne ricava che l'intermediario dovrà restituire, nel caso in cui tutti gli oneri relativi al contratto siano stati pagati anticipatamente dal consumatore, la relativa quota non maturata ... tale diritto non è escluso dall'esistenza della clausola negoziale che prevede l'irripetibilità di costi e commissioni in caso di estinzione anticipata. Siffatta clausola ha natura vessatoria ai sensi dell'art. 33 2° comma lett. b) del codice del consumo e come tale è inopponibile al consumatore (Tribunale Parma 27 novembre 2015). Si tratta di una nullità rilevabile d'ufficio"* (testuale, Tribunale di Monza, ordinanza del 29.5.2018 R.G. n. 2017/1347); si tratta di una disposizione inderogabile per cui in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri up front e recurring anche in applicazione dell'art. 35 comma 2 d.lgs. 206/2005 l'intero importo di ciascuna voce deve essere preso in considerazione al fine dell'individuazione della quota parte da rimborsare; sono anche da rimborsare per la parte non maturata non solo le commissioni bancarie e finanziarie ma anche le commissioni di intermediazione ed i costi assicurativi per il cui rimborso sussiste la legittimazione passiva dell'intermediario mutuante per il rapporto di accessorietà dei contratti assicurativi e di mediazione creditizia rispetto al rapporto di finanziamento. Nel caso di specie, il contratto non contiene alcuna indicazione in tal senso né alcuna distinzione tra i costi recurring, che maturano progressivamente nel corso del contratto (come le somme versate a titolo di copertura dei rischi di credito e le spese per la gestione degli incassi) e i costi up front, che riguardano adempimenti preliminari alla concessione del prestito (come le spese di istruttoria e di stipula) e ciò in violazione dei principi di trasparenza e buona fede più volte richiamati dalle circolari della Banca d'Italia; ne discende che le commissioni non godute di cui l'attore chiede la restituzione dovevano essere contabilizzate e restituite applicando il criterio di rimborso pro rata temporis; con riferimento poi alla restituzione del premio assicurativo, la ha diritto al rimborso del premio pagato e non goduto a causa dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento con applicazione di un criterio proporzionale al periodo di rischio non



goduto; il premio assicurativo è infatti parte integrante dei costi del finanziamento, tanto che il relativo ammontare viene detratto dalla banca dalla somma definitivamente erogata”.

4. La banca ha proposto appello con tre motivi, contestando l'erroneità della sentenza appellata sia nei principi di diritto applicati, sia nella ricostruzione del fatto. Col primo motivo (§ II), l'appellante ha contestato la sentenza nella parte in cui, travisando o trascurando di esaminare la documentazione contrattuale prodotta, ha ritenuto che il contratto non distinguesse tra oneri up front e recurring, ha conseguentemente ritenuto che tutti i costi oggetto di causa dovessero ritenersi recurring e soggetti a rimborso secondo un criterio di proporzionalità, avuto riguardo alla durata residua del contratto. Col secondo e terzo motivo, l'appellante ha contestato la sentenza nella parte in cui, in violazione di legge e di contratto, ha ritenuto che i premi assicurativi “non goduti” dovessero essere rimborsati dalla banca invece che dalle compagnie assicurative (§ III) e che tali rimborsi dovessero avvenire pro rata temporis anziché secondo le formule attuariali previste nelle condizioni generali di polizza (§ IV).

La appellata s'è costituita in giudizio, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Il contratto di finanziamento, descritto nelle linee essenziali sub § 1, è stato concluso nel 2013 e va pertanto soggetto alla disciplina del credito ai consumatori di cui al capo II del titolo VI del TUB, introdotta con d.lgs. 13.8.2010 n. 141 che ha trasposto nell'ordinamento italiano la c.d. seconda direttiva (dir. 23.8.2008 n. 2008/48/CE). In particolare, la causa verte sull'interpretazione e applicazione dell'art. 125-sexies co. 1 che, riprendendo la previsione dell'art. 16 co. 1 della dir. 2008/48/CE concede al consumatore facoltà di “rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.

Questa disposizione è stata interpretata dalla Banca d'Italia (a partire dalle Disposizioni sulla trasparenza, agg. 9.2.2011) nel senso che “solo una parte delle commissioni pagate interamente dalla clientela in via anticipata si riferisce a prestazioni non rimborsabili (come le spese d'istruttoria o di stipula del contratto) (c.d. quota up front), mentre la restante parte (c.d. quota recurring) è volta a coprire i rischi trattenuti (rischi di credito e di liquidità connessi con le garanzie prestate, quali ad esempio quella del ‘non riscosso per riscosso’) e gli oneri la cui maturazione è intrinsecamente connessa con il decorso del finanziamento (ad esempio, la gestione degli incassi e dei sinistri)”, sicché “è fondamentale la corretta distinzione della complessiva commissione corrisposta, in via anticipata, dalla clientela tra quota up front e quota recurring” (pagg. 6-7; analogamente, pag. 3) perché solo “queste ultime, in quanto soggette a maturazione, saranno ristrate, per la quota non ancora maturata, in caso di estinzione anticipata” (pag. 1).

La differenza astrattamente chiara, tra costi pertinenti a prestazioni interamente eseguite e costi che maturano in ragione della durata del contratto, risulta più opaca e sfumata nel contenzioso, per l'esistenza di comportamenti opportunistici degli intermediari, in violazione dei doveri di trasparenza e informazione, quali la duplicazione dei costi, la mancanza di chiarezza nella rappresentazione delle attività o l'ambiguità nel discriminare tra costi up front e recurring.

Lo stato, ormai consolidato, della giurisprudenza italiana al momento dell'uscita della sentenza *Lexitor* era dunque il seguente, ben riassunto nel primo autorevole precedente successivo alla detta sentenza, ossia la decisione del collegio di coordinamento dell'ABF in data 11.12.2019 n. 26525: “1) “nella formulazione dei contratti, gli intermediari sono tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi up front, non ripetibili) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi recurring rimborsabili pro quota); 2) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra costi up front e recurring anche in applicazione dell'art.1370 c.c. e, più in particolare, dell'art.35 comma 2 d.lgs.n.206 del 2005 [codice del consumo] (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola prevale quella più favorevole al consumatore) l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; 3) l'importo da rimborsare deve essere determinato, com'è noto, secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale di finanziamento estinto anticipatamente, risultante (se le



rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue; 4) altri metodi alternativi di computo non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente”.

6. La specificità della causa all’odierno esame è data dalla sopravvenienza in corso di giudizio, tra la prima udienza e la precisazione delle conclusioni, dell’importante sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea 11.9.2019 (in causa C-383/18; *Lexitor*) che, decidendo una questione pregiudiziale sollevata dal tribunale polacco di Lublino, ha statuito che “l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.

Conviene ricordare che il giudice remittente propose due diverse interpretazioni dell’inciso dell’art. 16 par. 1 dir. 2008/48 (“riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”). La prima riguardante la tipologia dei costi soggetti a riduzione, quelli “connessi alla durata del credito. Pertanto, il termine «costi» si riferisce alle spese che l’ente creditizio deve sostenere in relazione al credito concesso [...] dal momento che l’ente creditizio non sosterrà tali spese, il consumatore dovrebbe avere il diritto di farle detrarre dal costo totale del credito”; la seconda riguardante le modalità di calcolo della riduzione, in proporzione alla «restante durata del contratto».

Oltre a queste due interpretazioni, l’Avvocato generale considerò anche nelle sue conclusioni (punto 45-46) altre due possibili interpretazioni, assumendo come “costi dovuti per la restante durata del contratto” quelli formalmente indicati nel contratto stesso come “dipendenti dalla durata del contratto” oppure “non ancora scaduti al momento del rimborso anticipato”.

La Corte di Giustizia ha premesso che “un’analisi comparativa delle diverse versioni linguistiche dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 non permette di stabilire la portata esatta della riduzione del costo totale del credito prevista da tale disposizione” (punto 25), atteso che alcune di esse sembrano indicare la “restante durata del contratto” come criterio di calcolo del rimborso e altre, tra cui l’italiana, come criterio di selezione dei costi da rimborsare, quelli “dovuti”, cioè “scadenti”, in data successiva all’estinzione anticipata. Esclusa la decisività dell’argomento letterale, la Corte ha dato preminenza a un argomento di taglio storico, consistente nel raffronto con l’analoga previsione della prima direttiva (87/102/CE), che si limitava a richiedere un’equa riduzione, e soprattutto a un argomento di tipo teleologico. Ha quindi argomentato a partire dall’obiettivo della dir. 2008/48, consistente nel “garantire un’elevata protezione del consumatore”, in base all’assunto che “il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere di negoziazione che il livello di informazione (v., in tal senso, sentenza del 21 aprile 2016, *Radlinger e Radlingerová*, C-377/14, EU:C:2016:283, punto 63)” (punto 29).

“Al fine di garantire tale protezione, l’articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2008/48 impone agli Stati membri di provvedere affinché le disposizioni da essi adottate per l’attuazione di tale direttiva non possano essere eluse attraverso particolari formulazioni dei contratti” (punto 30). Pertanto – arrivando al cuore dell’argomentazione – deve darsi un’interpretazione “utile” dell’art. 16 par. 1 nel senso di salvaguardare “l’effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito” e al contempo evitare di concedere all’intermediario margini di manovra per ridurre o vanificare tale diritto.

Le esemplificazioni ai punti 31-33 sono in questo senso. Non può ammettersi “la presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che [...] i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca e che la fatturazione di costi può includere un certo margine di profitto” (punto 31), né la riduzione dei “soli costi espressamente correlati alla durata del contratto” poiché ciò “comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto” (punto 32). Infine, la stessa divisione dei costi in due tipologie distinte, per causa e-o tempo di maturazione, è in grado di pregiudicare l’effettività del diritto del consumatore, visto che “il margine di manovra di cui dispongono gli istituti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna rende, in pratica, molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto” (punto 33).



Questi argomenti comportano il rifiuto della prima e della terza interpretazione, perché lasciano all'intermediario un eccessivo margine nella selezione dei costi ripetibili e non, e orientano la Corte verso la seconda che, riferendo l'attributo della "restante durata del contratto" alle modalità di calcolo del rimborso e non alla tipologia dei costi ammessi, implicitamente ammette la ripetizione di tutte le voci comprese nella nozione di "costo totale del credito" (art. 3 lett. g) dir. 2008/48), incluse quelle che non dipendono dalla durata del contratto.

Ritiene infine la Corte, forse in modo sbrigativo, che questo sistema, mentre realizza una protezione elevata del consumatore, non penalizzi "in maniera sproporzionata il soggetto concedente il credito", sia per la possibilità di reimpiegare immediatamente la somma rimborsata, e lucrare un'ulteriore commissione, sia perché gli interessi del finanziatore "vengono presi in considerazione, da un lato, tramite l'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2008/48, il quale prevede, a beneficio del mutuante, il diritto ad un indennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, e, dall'altro lato, tramite l'articolo 16, paragrafo 4, della medesima direttiva, che offre agli Stati membri una possibilità supplementare di provvedere affinché l'indennizzo sia adeguato alle condizioni del credito e del mercato al fine di tutelare gli interessi del mutuante" (punto 34).

Evidentemente, quest'interpretazione, polarizzata sul "costo totale del credito" (vedi art. 3 lett. g) dir.), fa scemare il peso dell'inciso "dovuti per la restante durata ecc." come criterio di selezione dei costi ammissibili a ripetizione in caso di estinzione anticipata e perciò fa cadere la stessa distinzione tra costi up front e recurring. L'interpretazione dell'art. 125-sexies TUB della Banca d'Italia, condivisa dall'ABF, rimettendo all'autonomia negoziale e in definitiva alle determinazioni dell'intermediario, alle quali aderisce il consumatore, la ripartizione dei costi in ripetibili per la residua durata (oneri recurring) e irripetibili (oneri up front), con l'unico limite dell'adeguata informazione e trasparenza, non appare dunque più sostenibile dopo la sentenza *Lexitor*, come ha riconosciuto la cit. decisione dell'ABF n. 26525/19.

Piuttosto dovrà dirsi che ogni voce di costo funzionalmente legata al finanziamento, che il consumatore decide di rimborsare anticipatamente, deve intendersi per ciò solo "ripartita" sull'intera durata del contratto ed è perciò "dovuta" per il tratto residuo, indipendentemente dal profilo che attiene alla causa del costo.

7. L'appellante argomenta in conclusionale (pag. 18 ss.) che la sentenza *Lexitor* non può avere efficacia vincolante nei confronti del giudice italiano, perché la direttiva europea, e quindi anche la sentenza che la interpreta, non ha efficacia diretta (c.d. "orizzontale") tra i privati, ma "vincola lo stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi" (art. 288 TFUE).

Non avendo efficacia diretta, prosegue l'appellante, la direttiva "non può dunque imporre diritti ed obblighi ai privati, che potranno nascere soltanto dalle disposizioni nazionali una volta che queste siano state adottate. Questo principio è confermato da costante giurisprudenza (cfr. ad esempio CGUE Grande Sezione, 24/01/2012, C-282/10, Dominguez, punti 33 e 42; Cass. civ., Sez. lavoro, 14 settembre 2009, n. 19771) ed è stato appena ribadito, con esplicito riferimento alla sentenza *Lexitor*, dal Tribunale di Napoli che, con sentenza n. 10489/2019 (qui prodotta quale doc. 21A), ha giustamente osservato che detta sentenza "non sposta i termini della presente decisione" (pag. 7), giacché la stessa "interpreta la Direttiva UE 2008/48" ed "una Direttiva non può essere immediatamente applicabile nei rapporti tra privati" (pag. 6, ult. capoverso)".

L'argomento dei limiti all'efficacia diretta "orizzontale" della direttiva è inconcludente. È vero che una direttiva "non può creare obblighi a carico di un singolo e non può essere fatta valere in quanto tale nei suoi confronti" (Corte giustizia 5.10.2004, nelle cause riunite C-397/01 C-403/01, *Pfeiffer et al.*); nondimeno la dir. 2008/48/CE è stata trasposta nel diritto nazionale con il cit. d.lgs. 13.8.2010 n. 141 ed è dunque la norma interna, qui l'art. 125-sexies TUB, a essere fonte dei diritti e obblighi delle parti e metro di giudizio della legalità delle clausole contrattuali.

L'art. 125-sexies deve interpretarsi in conformità alla dir. 2008/48/CE di cui costituisce, come a breve si vedrà, fedele trasposizione. Conviene ricordare che l'obbligo di interpretazione conforme è un corollario del principio di leale cooperazione e, in particolare, dell'obbligo degli stati membri di "adottare ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell'Unione" (art. 4 par. 3 Trattato UE). Destinatari di quest'obbligo sono "tutti gli organi degli stati membri ivi compresi, nell'ambito di loro competenza, quelli giurisdizionali. Ne consegue che nell'applicare



il diritto nazionale, e in particolare la legge nazionale espressamente adottata per l'attuazione della direttiva [...], il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato" (Corte di giustizia UE 10.4.1984, causa 14/83, *Von Colson e Kamann* e molte altre conformi). Resta fermo che l'obbligo di interpretazione conforme non può spingersi al punto di imporre un'interpretazione *contra legem* (cfr. Corte giustizia 24.1.2012 in causa C-282/10, *Dominguez*).

La natura vincolante dell'interpretazione del diritto comunitario adottata dalla Corte di giustizia è riconosciuta anche dalla Cassazione (vedi tra molte Cass. 3.3.2017 n. 5381; Cass. 8.2.2016 n. 2468; Cass. 11.12.2012 n. 22577), secondo cui tale interpretazione "ha efficacia *ultra partes*, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali che emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino *ex novo* norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia *erga omnes* nell'ambito della Comunità".

Nella specie, il vincolo interpretativo posto dalla sentenza della Corte 11.9.2019 si afferma attraverso un duplice passaggio. Il primo punto riguarda il regime di pluralismo linguistico vigente nell'Unione e il dato normativo che tutte le lingue ufficiali dell'Unione fanno "ugualmente fede", per quanto concerne l'interpretazione sia dei trattati (art. 55 par. 1 Trattato UE) sia del diritto derivato (art. 358 TFUE, che richiama l'art. 55 Trattato UE). Ora, la pari dignità delle lingue ufficiali e "la necessità che le direttive dell'Unione vengano interpretate in modo uniforme esclud[ono] che, in caso di dubbio, il testo di una disposizione sia considerato isolatamente, e impon[gono], invece, che esso venga interpretato e applicato alla luce dei testi redatti nelle altre lingue ufficiali [...] Inoltre, in caso di difformità tra le diverse versioni linguistiche di un testo dell'Unione, la disposizione di cui trattasi deve essere intesa in funzione del sistema e della finalità della normativa di cui fa parte" (Corte Giustizia UE, 15.4.2010, causa C-511/08, punto 51; ivi indicazione di molti altri precedenti conformi).

La necessaria uniformità nell'interpretazione e applicazione del diritto dell'Unione comporta altresì che l'interpretazione dichiarata dalla Corte di giustizia, benché sollecitata dai dubbi innescati dalla versione in lingua polacca faccia stato con riguardo a tutte le altre, riassorbendo e superando equivocità e differenze, vere o apparenti che siano.

La trasposizione del significato "indicato" dalla sentenza della Corte di giustizia, dalla direttiva alle norme di diritto interno adottate al fine dell'attuazione dei relativi obblighi è un secondo passaggio agevole, visto che secondo lo stabile e convincente orientamento della Corte di Giustizia, quando la controversia sottoposta al giudice nazionale verte proprio sull'applicazione delle norme interne di attuazione della direttiva, ed è questo il caso, "questo giudice, visto l'art. 249, terzo comma, CE [ora art. 288 comma 3 TFUE], deve presumere che lo Stato, essendosi avvalso del margine di discrezionalità di cui gode in virtù di tale norma, abbia avuto l'intenzione di adempiere pienamente gli obblighi derivanti dalla direttiva considerata" (Corte giustizia UE 5.10.2004, cit., punto 112; in precedenza Corte giustizia UE, 16.12.1993 causa C-334/92, *Wagner Miret*, punto 20).

La presunzione non esclude la possibilità che la direttiva sia stata trasposta in modo non fedele nell'ordinamento nazionale, ma confina il caso dell'interpretazione *contra legem* del diritto nazionale – comunque non consentita (Corte giustizia UE 24.1.2012, causa C-282/10 e altre ivi richiamate) – a casi di manifesta ed eclatante violazione, quando cioè alla disposizione di diritto interno non possa essere assegnato alcun ragionevole significato compatibile con il significato della direttiva "dichiarato" dalla Corte di giustizia. Al contrario, se tra i plurimi significati che possono trarsi dalla disposizione di diritto interno ce ne è almeno uno compatibile, il giudice è tenuto a conformare la propria interpretazione a quella della Corte.

Ora, come ha già osservato il Collegio di coordinamento dell'ABF nella ricordata decisione dell'11.12.2019, l'art. 125-sexies co. 1 costituisce trasposizione pressoché letterale dell'art. 16 par. 1, con un'unica variante lessicale, visto che la norma UE si riferisce ad una riduzione "che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", mentre la norma interna si riferisce a una riduzione "pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

Fuori contesto, la variante non è in assoluto priva di apprezzabile significato, perché "pari a" non prevede possibilità di allargamento dell'oggetto del diritto, mentre "comprende" è una formula apparentemente aperta e compatibile con l'estensione del diritto ad altri oggetti diversi da quelli espressamente indicati. Nel contesto specifico, tuttavia, quest'argomento logico verbale non conduce a risultati differenti, visto che il "costo totale



del credito” è definito in modo perfettamente identico nella dir. 2008/48/CE (art. 3 lett. g) e nella disciplina di attuazione (art. 121 lett. e) e che tutte le voci che compongono il “costo totale del credito” sono comunque riconducibili alle stesse categorie espressamente menzionate.

Vero è che “comprende gli interessi ecc.” può assumere un contenuto più esteso rispetto a “pari all’importo degli interessi ecc.” soltanto assumendo che il riferimento alla “restante durata” del contratto serva a selezionare i costi ammissibili a riduzione, in funzione del tempo di maturazione, ossia i costi recurring. La norma di diritto interno (“pari a”) avrebbe quindi limitato la portata della riduzione ai costi recurring, mentre la direttiva avrebbe lasciato agli Stati membri la possibilità (“comprende”) di allargare l’oggetto della riduzione a costi diversi - evidentemente gli oneri up front - da quelli maturandi nella restante durata del contratto.

Tuttavia, questa ricostruzione comporta una sostanziale continuità di significato tra direttiva e norma interna, di modo che è impossibile non applicare all’interpretazione dell’art. 125-sexies co. 1 TUB le conclusioni attinte dalla Corte di giustizia nell’interpretazione dell’art. 16 par. 1, ossia che “la restante durata del contratto” non è un criterio di selezione dei costi ammissibili a riduzione, ma un’indicazione sia pure approssimativa della misura della riduzione. Escluso quest’elemento di apparente differenziazione, le due disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili, senza che le pur esistenti differenze lessicali siano in grado di dare alla norma di diritto interno un senso non soltanto diverso, ma addirittura incompatibile con quello espresso dalla fonte comunitaria, come interpretata dalla Corte di giustizia.

Peraltro, qualunque argomento letterale finisce per essere scarsamente persuasivo, visto che la Corte di giustizia nella sentenza *Lexitor* non ha tratto la propria conclusione, “il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito [...] include tutti i costi posti a carico del consumatore”, da argomenti di tipo logico verbale, ma ha anzi dato atto (punto 26) dell’impossibilità di pervenire a un’interpretazione soddisfacente “soltanto sulla base del [...] tenore letterale” della disposizione, e ha invece usato argomenti di tipo teleologico, valorizzando il “contesto” e gli “obiettivi perseguiti dalla normativa” di cui la disposizione fa parte.

In conclusione, la sostanziale continuità di significato tra art. 16 par. 1 dir. 2008/48/CE e art. 125-sexies TUB rende oggi necessario e doveroso, dal punto di vista dell’interprete italiano, recepire l’interpretazione indicata dalla Corte di giustizia.

8. In conclusionale (pag. 21-22), l’appellante richiama il principio generale della certezza del diritto, che ha per corollario quello della tutela del legittimo affidamento, per ricavarne l’inammissibilità di “effetti retroattivi di un’interpretazione di una disposizione nazionale (art. 125-sexies, comma 1 TUB) che, modificando imprevedibilmente il significato precettivo della norma, comporti a carico del finanziatore obblighi di pagamento imprevedibili al momento della stipulazione del contratto che quegli obblighi di pagamento escludeva; onde evitare questo effetto e non incorrere nella violazione del principio generale della certezza del diritto e del legittimo affidamento, il giudice nazionale potrà quindi accogliere al più solo per il futuro l’interpretazione della norma nazionale nei termini, di cui alla sentenza *Lexitor*, certamente imprevedibili all’epoca della stipula del finanziamento oggetto di causa”.

In sostanza, l’appellante chiede che l’efficacia della pronuncia 11.9.2019 sia circoscritta nel tempo ai soli contratti futuri. Il potere di limitare nel tempo l’efficacia di una decisione compete però alla stessa autorità decidente, che in specie non ha ritenuto di esercitarlo. La questione può essere esaminata da altra angolazione: se è plausibile e verosimile che la Corte di giustizia, a seguito di nuova remissione, riesamini il proprio precedente per limitarne l’efficacia nel tempo.

Alla questione deve darsi risposta plausibilmente negativa, atteso che nella giurisprudenza della Corte di giustizia la limitazione degli effetti temporali di un’interpretazione: 1) ha carattere dichiaratamente eccezionale (da ultimo Corte di giustizia UE 12.2.2000, causa C-372/98, punto 42); 2) necessita che siano soddisfatti due criteri essenziali, e cioè la buona fede degli ambienti interessati e il rischio di gravi inconvenienti (Corte di giustizia UE 23.5.2000, causa C-104/98, *Buchner* e a., punto 39; 28.9.1994, causa C-57/93, *Vroege*, punto 21); 3) soprattutto, può essere ammessa solo nella sentenza stessa che statuisce sull’interpretazione richiesta (Corte di Giustizia UE 28.9.1994, causa C-57/93, *Vroege*, punto 31; 16.7.1992, causa C-163/90, *Legros* e a., punto 30; 2.2.1988, causa 24/86, *Blaizot* e a., punto 27-28).

Il terzo punto appare decisivo e osta, al di là di ogni altra considerazione, ad ammettere una nuova remissione alla Corte di giustizia, perché rivedendo il giudicato *Lexitor*, moduli diversamente gli effetti nel tempo dell’interpretazione data all’articolo 16 par. 1 della direttiva.



9. L'appellante contesta ancora (conclusionale pag. 17 s.) che la sentenza *Lexitor* abbia rilevanza nella presente controversia, "nella quale è stato domandato il rimborso di certi costi del credito solo in quanto, a parere dell'attrice, essi sarebbero da considerare recurring in ragione dell'asserita opacità della clausola contrattuale". La questione avanzata dall'appellante non riguarda evidentemente il diritto sostanziale. Dopo la sentenza *Lexitor*, la distinzione tra oneri up front e recurring ha perso rilevanza giuridica, almeno agli effetti dell'art. 125-sexies TUB, visto che entrambe le categorie sono oggi comprese nel "costo totale del credito" e quindi rimborsabili per la frazione pertinente alla "restante durata del contratto".

Il tema riguarda invece il diritto processuale, e segnatamente l'individuazione dell'azione esercitata, per il tramite dei suoi elementi obiettivi, al fine di stabilire i limiti di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.). La cliente ha chiesto il rimborso pro rata dei costi addebitabile per l'asserita mancanza di trasparenza nelle condizioni contrattuali e la questione è se tale domanda, accolta in primo grado, possa resistere in grado di appello su premesse di diritto diverse – l'applicazione pura e semplice del principio di diritto espresso dalla Corte di giustizia – o se tale modificazione del titolo comporti una vietata mutatio libelli o esorbiti, dal lato del giudice, dal limite ex art. 112 c.p.c..

Ritiene lo scrivente che non sussista alcuna mutatio libelli, poiché il nucleo dell'azione ex art. 125-sexies TUB consisteva e tuttora consiste nell'esercizio da parte del consumatore della facoltà di rimborso anticipato del prestito. L'attore è onerato (e già era onerato prima della sentenza *Lexitor*) di allegare e provare: 1) che il finanziamento rientra nel campo di applicazione del credito ai consumatori; 2) l'esercizio della facoltà di rimborso anticipato del prestito; 3) l'addebito da parte della banca di spese a qualsiasi titolo, diverse da quelle notarili (escluse dall'art. 121 lett. e)).

Rispetto al quadro interpretativo corrente nella giurisprudenza italiana prima della sentenza *Lexitor*, l'attore non è più onerato di allegare e provare la natura recurring dei costi di cui chiede il rimborso pro rata oppure la violazione da parte dell'intermediario del dovere di trasparenza (art. 35 cod. consumo), con conseguente assimilazione, ai fini del rimborso, del costo opaco o indicato in modo generico o ambiguo a un onere recurring, poiché tale categoria – come quella complementare di onere up front – è divenuta inutile alla luce della nuova interpretazione dell'art. 16 par. 1 dir. 2008/48 e conseguentemente dell'art. 125-sexies TUB.

In altri termini, l'interpretazione offerta dalla Corte di giustizia incide direttamente sull'oggetto dell'azione del cliente ex art. 125-sexies TUB, ampliando il perimetro dei costi ammessi a rimborso, e indirettamente sulla causa petendi, esonerando il cliente dalla prova di una circostanza. Ciò non comporta, tuttavia, mutamento di azione per "sostituzione" di una causa petendi a un'altra, ma semplificazione degli elementi necessari all'accoglimento della domanda.

10. Venendo al merito, il primo motivo d'appello verte sulla natura up front dei costi che la banca non ha ammesso a rimborso. Lo scrivente conviene, per quanto rileva ai fini del presente giudizio – e perciò essenzialmente in punto regolazione delle spese – che il motivo proposto era sostanzialmente fondato e da accogliersi nel quadro interpretativo corrente nella giurisprudenza italiana anteriore alla pronuncia della Corte. Apoditticamente, la sentenza appellata afferma che "il contratto non contiene [...] alcuna distinzione tra i costi recurring, che maturano progressivamente nel corso del contratto (come le somme versate a titolo di copertura dei rischi di credito e le spese per la gestione degli incassi) e i costi up front, che riguardano adempimenti preliminari alla concessione del prestito (come le spese di istruttoria e di stipula)".

L'art. 3 del contratto indica per vero, in modo sintetico e per grandi categorie ("commissioni per il perfezionamento del finanziamento", "commissioni per la gestione del finanziamento" ecc.) i "costi a carico del cliente".

Tuttavia, lo stesso art. 3 rinvia "ai punti 2 e 3 del modulo "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori", sottoscritto dalla cliente e parte integrante del contratto ai sensi dell'art. 1, dove le attività inerenti a ciascuna categoria di costi sono descritte in modo sufficientemente analitico. Ad es. la voce "perfezionamento del finanziamento" (lett. a) comprende "le spese di istruttoria per le attività di caricamento dati e raccolta documentale dal cliente e dall'Amministrazione Terza Ceduta – adeguata verifica della clientela – Valutazione del merito creditizio del richiedente – Delibera del finanziamento – Produzione della documentazione precontrattuale e contrattuale – Raccolta delle firme del sottoscrittore – Richiesta di emissione delle polizze assicurative obbligatorie per legge – notifica del contratto presso l'Amministrazione Terza Ceduta – Raccolta del benessere a procedere dell'Amministrazione Terza Ceduta – Liquidazione del



finanziamento” mentre la gestione del finanziamento (lett. b) comprende le attività di “gestione dell’incasso mensile della rata – garanzia del riscosso per non riscosso a favore del Cessionario SCB – Attività ricorrenti di postvendita ivi compresa la gestione dei sinistri assicurativi e del recupero crediti”.

Queste clausole indicano con sufficiente chiarezza le attività svolte, non è dato dubitare che tali attività siano state effettivamente svolte, essendo incumbenti normalmente necessari per perfezionare un finanziamento, in particolare un prestito con cessione del quinto. Non è dato rilevare confusione tra i costi up front (compresi nella lett. a) e quelli recurring (lett. b).

La cliente contesta l’insufficiente indicazione delle attività riaddebitate dalla banca come “provvigioni all’intermediario del credito Ellenica Finanziaria S.p.A.”, ma l’attività di mediazione creditizia è nota e definita normativamente dall’art. 121 lett. h) del TUB e consiste nella “1) presentazione o proposta di contratti di credito ovvero altre attività preparatorie in vista della conclusione di tali contratti; 2) conclusione di contratti di credito per conto del finanziatore”. Si tratta in ogni caso di attività preparatorie che rientrano, su un piano logico, all’interno dei costi up front.

Tanto concesso, il quadro interpretativo è cambiato e tale cambiamento non può essere disatteso stante l’obbligo di interpretazione conforme (§ 7). Il primo motivo d’appello deve dunque respingersi, poiché i tre elementi sufficienti e necessari all’accoglimento dell’azione ex art. 125-sexies TUB (§ 9) non sono contestati. Incidentalmente, in questo diverso quadro interpretativo, deve confermarsi la nullità dell’art. 11 del contratto, nella parte in cui, in caso di estinzione anticipata, limita il rimborso dei “costi dovuti per la vita residua del contratto, secondo quanto i criteri e nella misura indicata al punto 4 del modulo” allegato al contratto, con esclusione di oneri up front, poiché tale clausola appare oggi affetta da nullità per violazione dell’art. 125-sexies TUB.

La sentenza appellata deve dunque, in parte qua, confermarsi sia pure con diversa ratio decidendi.

11. Il secondo motivo d’appello verte sulla carenza di legittimazione passiva della banca rispetto al rimborso dei premi assicurativi non goduti, deduzione fondata sugli artt. 35 del Regolamento ISVAP n. 35/2010 (doc. 21 att.) e 22 comma 15-quater del d.l. 18.10.2012 n. 179 (conv. legge 17.12.2012 n. 221) che obbligano l’impresa assicuratrice al rimborso del premio assicurativo non goduto nel caso di assicurazione accessoria a un contratto di finanziamento, che preveda – come in specie – il pagamento del premio in unica soluzione.

La stabile giurisprudenza dell’ABF argomenta l’obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore la quota di premio assicurativo non goduto, per effetto dell’estinzione anticipata del finanziamento, dall’accordo ABI-ANIA del 22.10.2008 e riconducendo tale previsione a una volontaria assunzione dell’obbligo altrui. Vedi tra molte collegio di coordinamento 22.9.2014 n. 6167: “L’accordo ABI – ANIA del 22 ottobre 2008, prevede, secondo quanto emerge dalle relative linee guida, che: “Nel caso in cui il contratto di mutuo o di finanziamento venga estinto anticipatamente rispetto all’iniziale durata contrattuale, ed esso sia assistito da una copertura assicurativa collocata dal soggetto mutuante ed il cui premio sia stato pagato anticipatamente in soluzione unica, lo stesso soggetto mutuante propone le seguenti opzioni al cliente [...] 2. l’estinzione del contratto assicurativo accessorio al contratto principale di mutuo o di finanziamento. In tale ipotesi il soggetto mutuante restituisce al cliente - sia nel caso in cui il pagamento del premio sia stato anticipato dal mutuante sia nel caso in cui sia stato effettuato direttamente dal cliente nei confronti dell’assicuratore – la parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato. [...] Rileva il Collegio di Coordinamento che il citato accordo ABI- ANIA, trova il suo fondamento nella considerazione realistica dell’assetto di interessi che viene posto in essere, secondo una prassi consolidata – e nel caso di cessione del quinto anche in base a disposizioni legislative – relativamente alle modalità di pagamento del premio assicurativo connesso al contratto di finanziamento. La prassi di versare il premio assicurativo in una unica soluzione anticipata è invalsa per garantire il finanziatore, che è il

beneficiario, formale o, comunque, sostanziale, della copertura assicurativa, contro l’eventualità del mancato pagamento dei premi da parte del finanziato assicurato, posto che in tal caso l’efficacia del contratto di assicurazione sarebbe sospesa ex lege ex art. 1901 c.c., vanificando lo scopo per cui il contratto stesso è stato concluso. Per evitare simile eventualità, la prassi prevede che il premio unico sia normalmente corrisposto all’assicuratore dal finanziatore che aggiunge al capitale prestato la somma corrispondente all’ammontare del premio unico e pertanto calcola tale ulteriore finanziamento nell’ammontare delle rate di ammortamento. Pertanto, se il versamento anticipato tutela soprattutto, anche se non solo, l’interesse del finanziatore si deve



osservare che l'onere assunto dagli associati ABI a farsi carico di anticipare al cliente il rimborso della quota di premio non goduto in caso di estinzione anticipata, appare del tutto simmetrico al vantaggio ottenuto mediante il versamento anticipato dell'intero premio assicurativo effettuato dal finanziatore, ma con onere economico interamente a carico del cliente. Sotto il profilo giuridico formale l'accordo suddetto configura una ipotesi di assunzione del debito altrui [...].

Rimettere tuttavia all'autonomia negoziale l'assunzione dell'obbligo del finanziatore di rimborsare il consumatore per il premio non goduto, salvo regresso, non può escludere che il contratto disponga diversamente, o espressamente esonerando il finanziatore dall'onere di rimborso o implicitamente rimettendo il cliente all'impresa assicuratrice per il rimborso. Sul piano strettamente letterale una clausola, come il punto 4 del modulo informativo, cui rinvia l'art. 11 del contratto di finanziamento, che distingue tra gli oneri, di cui "il rimborso verrà effettuato dal Finanziatore" insieme con gli interessi, e gli oneri relativi ai premi assicurativi non goduti, che "verranno rimborsat[i] dalla Compagnia Assicurativa secondo le formule attuariali previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione della Compagnia Assicurativa che ha rilasciato la polizza", non può che leggersi come un implicito, e nondimeno non equivoco, esonero del finanziatore dal rimborso del premio non goduto.

L'art. 125-sexies TUB, tuttavia, prevede che il consumatore abbia "diritto a una riduzione del costo totale del credito" quando esercita la facoltà di estinzione anticipata. Non è controverso, e risponde anche alla concreta operatività nel caso di specie (vedi conteggio di estinzione doc. 8), che tale "riduzione" si eserciti deducendo l'ammontare degli "interessi e costi dovuti per vita residua del contratto" dal debito residuo e versando al finanziatore la differenza. Finché si tratti di interessi o di costi addebitati dallo stesso finanziatore, è difficile distinguere questo "diritto alla riduzione" da un'ordinaria compensazione tra due parti reciprocamente obbligate. La questione è, tuttavia, più sottile considerando il premio assicurativo, visto che soggetto percipiente e tenuto alla restituzione è l'impresa assicuratrice (cfr. art. 22 comma 15-quater d.l. 179/2012) e che, pertanto, difetterebbe una delle condizioni per la compensazione ossia la reciprocità.

Quest'interpretazione, mentre ha il pregio teorico di essere più vicina al sistema del codice, sembra trascurare le specificità dell'art. 125-sexies TUB, come disposizione che traspone nel diritto interno una direttiva UE, la quale si connota secondo l'insegnamento della Corte di giustizia per dare al consumatore "un elevato livello di protezione" e strumenti di tutela improntati al principio di effettività. Sotto quest'angolazione, deve dunque osservarsi che la disposizione non si limita a stabilire che "interessi e costi dovuti per vita residua del contratto" sono un indebito oggettivo, che deve essere restituito dall'accipiens a seguito della caducazione del contratto di credito, ma anticipa il regolamento dare-avere al momento dell'estinzione (o a un momento logicamente anteriore) per dare al consumatore facoltà di liberarsi dell'obbligazione, versando al finanziatore la differenza tra debito residuo e ammontare della riduzione, ed evitargli il disagio e l'onere economico-finanziario di versare l'intero e poi agire per il recupero della differenza. Su questa premessa, non v'è ragione di distinguere secondo che accipiens e/o obbligato principale alla restituzione dell'indebito sia il finanziatore stesso o l'impresa assicuratrice perché in entrambi i casi – e anzi a più forte ragione nel secondo, nel quale l'ordinaria compensazione non può operare – il disagio del consumatore e l'onere del solve et repete restano invariati.

Ritiene dunque lo scrivente che, ai sensi dell'art. 16 par. 1 dir. 2008/48/CE e dell'art. 125-sexies TUB, il finanziatore sia tenuto a conteggiare a riduzione del residuo debito del cliente l'ammontare dei premi assicurativi non goduti, secondo la formula prevista in contratto o in difetto secondo un criterio pro rata temporis.

Tale diritto non può essere pregiudicato dall'art. 22 comma 15-quater del d.l. 179/12. In primo luogo, il tenore letterale della norma non consente di escludere, in caso di estinzione anticipata, un obbligo del finanziatore di conteggiare in sede di estinzione anticipata il premio assicurativo non goduto, salvo regresso nei confronti dell'impresa assicuratrice, quale obbligato principale. Secondo, l'art. 22 comma 15-quater come norma di diritto interno, nei limiti in cui interferisce con la dir. 2008/48/CE, deve interpretarsi, fin dove è possibile, "alla luce del testo e della finalità di tale direttiva per giungere a una soluzione conforme all'obiettivo da essa perseguito", e quindi nel senso anzidetto di un obbligo concorrente del finanziatore.

A tale obbligo segue logicamente che, se nel conteggio di estinzione la riduzione dei premi assicurativi non goduti non è accordata o è inferiore alla giusta misura, il finanziatore viene a ricevere a titolo di rimborso



anticipato del prestito una somma in parte priva di causa debendi ed è tenuto a restituirla, salvo sempre il regresso nei confronti dell'impresa.

Quest'obbligo non può, infine, essere efficacemente escluso da una clausola contrattuale, come quella fatta valere dalla banca, la quale non può evidentemente pregiudicare un diritto che ha fonte in una disposizione di legge, inderogabile sotto pena di nullità, se non in senso più favorevole al cliente (art. 127 TUB). Nel senso della nullità della clausola contrattuale che escluda dalla riduzione gli oneri up front, li considerati in termini generali, cfr. anche la cit. decisione dell'ABF dell'11.12.2019 n. 26525.

Il secondo motivo deve dunque respingersi.

12. Il terzo motivo di appello verte sull'ammontare dei premi assicurativi non goduti che deve essere restituito. La sentenza appellata ha applicato indistintamente a tutti gli oneri, quindi anche ai premi, il criterio pro rata temporis e ha quindi restituito i 36/60. Considerando che il premio della polizza vita ammonta a € 113,65 e il premio imponibile (al netto dell'imposta) della polizza rischio impiego ammonta a € 985,73 (totali € 1.099,38), la retrocessione dei 36/60 concerne la somma di € 68,19 sulla polizza vita e di € 591,44 sulla polizza rischio impiego per complessivi € 659,63.

L'appellante chiede invece che sia fatta applicazione dei criteri contrattuali, specificamente sottoscritti dalla cliente e in tesi conformi alle previsioni dell'art. 22 comma 15-quater e 15-quinquies del d.l. 179/12 e dell'art. 49 del Reg. Isvap n. 35/10, che porterebbero a liquidare la minor somma di € 410,06, di cui € 57,59 per la polizza vita ed € 352,47 per la polizza rischio impiego.

Per circoscrivere l'esame alle questioni in campo, è opportuno mettere a fuoco i profili problematici dei criteri contrattuali, che comportano uno scostamento nella liquidazione rispetto al normale pro rata, e poi esaminare la loro validità alla luce sia della citata lex specialis (art. 22 comma 15-quater), sia dell'art. 125-sexies TUB, come interpretato dalla Corte di giustizia.

1) Con riguardo alla polizza vita, la clausola art. 4.2. prevede la possibilità di "richiedere il rimborso parziale del premio unico corrisposto per la copertura individuale, relativamente al periodo che intercorre dalla data di richiesta del rimborso del premio e la scadenza della garanzia" secondo la formula

$$R = P \times [(N-K)/N] \times 0,70.$$

dove R è l'importo da rimborsare, P il premio imponibile anticipato corrisposto, N la durata originaria della copertura assicurativa espressa in mesi interi e K la durata del periodo di copertura assicurativa goduta espressa in mesi interi.

Il punto è dunque che la restante frazione del 30% del premio non concorre a determinare alcun rimborso, ergo deve ritenersi definitivamente acquisita all'impresa assicuratrice in virtù della semplice conclusione del contratto. L'impatto è solo mitigato, ma non annullato, per il caso che l'estinzione anticipata del finanziamento sia "frutto della stipula tra l'Ente e l'Assicurato di un nuovo contratto di prestito garantito dalla Società", poiché in tal caso "il rimborso avverrà applicando la suddetta formula sostituendo il valore 0,80 al valore 0,70".

2) Con riguardo alla polizza rischio impiego, l'art. 11 distingue tra premio puro e caricamenti. Si definiscono "premio puro" l'ammontare del corrispettivo corrispondente al rischio coperto dall'assicurazione, determinato sulla base di elementi probabilistici, in relazione ad una massa di rischi omogenei, e "caricamenti" i costi operativi complessivamente sostenuti dall'impresa assicurativa per l'acquisizione e la gestione del contratto di assicurazione, che l'impresa trasferisce al cliente; questi ultimi possono comprendere anche il margine di profitto dell'assicuratore. Le definizioni non sono contenute nel contratto, ma i concetti di premio puro e caricamenti sono utilizzati nella normativa di settore (spec. art. 22 d.l. 179/12 e 49 Reg. Isvap n. 35/10) e possono pertanto ritenersi acquisiti.

Nel caso specifico, le condizioni di polizza prevedono per il caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento che "la copertura assicurativa di ciascun certificato individuale di assicurazione si intenderà cessata e la società provvederà a restituire la quota a scalare del premio puro (premio netto x 0,70), oltre alla quota pro rata dei costi di caricamento fisso, pagati e non fruiti, calcolati in base alla seguente formula

Rimborso 1 del Premio puro a scalare

$$R1 = PN \times 0,70 \times [T \times (T+1)]/[N \times (N+1)]$$

Dove:

PN x 0,70 è il premio puro unico netto

N rappresenta il numero di rate mensili totali del piano rimborso prestito della polizza



T sono le rate mensili residue del piano rimborso prestito alla scadenza della polizza
Rimborso 2 dei Costi di caricamento pro-quota

$$R2 = (PN \times 0,30) / N \times T$$

Dove:

PN x 0,30 è il Caricamento costi comprensivi di commissioni

N rappresenta il numero di rate mensili totali del piano rimborso prestito della polizza

T sono le rate mensili residue del piano rimborso prestito alla scadenza della polizza

Totale Rimborso = R1+R2

In questa polizza, la somma di premio puro (P x 0,70) e caricamenti (P x 0,30) corrisponde al premio al netto dell'imposta e delle spese di emissione (vedi infra), ma le due componenti seguono modalità di calcolo differenti. In particolare, mentre i termini del rapporto per il calcolo dei rimborsi sono pur sempre gli stessi - il numero di rate a scadere (T) e il numero di rate totali (N) - il rimborso dei caricamenti considera le due grandezze semplici (T/N), quello del premio puro considera invece i loro quadrati [T x (T+1) è infatti eguale a T² + T]. Questo metodo non proporzionale determina, in ragione di tempo, un aumento più che proporzionale della quota di premio irripetibile per ogni scadenza successiva alla prima e ha quindi l'effetto pratico di ridurre a parità di condizioni la misura del rimborso spettante al consumatore rispetto a quella astrattamente riveniente dal criterio pro rata, come s'evince dal prospetto che segue (fatto per comodità su dieci rate). Di più, le condizioni di polizza non rendono edotto il consumatore dell'effetto pratico della formula sul diritto al rimborso, né esplicitano le ragioni per disattendere il criterio pro rata. Considerazioni analoghe, su una clausola pressoché identica, si leggono in ABF Milano 14.12.2015 n. 9219.

Rate a scadere	art. 11	pro rata
10	100%	100%
9	82%	90%
8	65%	80%
7	51%	70%
6	38%	60%
5	27%	50%
4	18%	40%
3	11%	30%
2	5%	20%
1	2%	10%

3) Sempre con riguardo alla polizza rischio impiego, l'art. 11 prevede che "restano acquisite dalla società le spese di rimborso del Premio non Goduto per un importo pari a euro 50,00 oltre all'importo delle spese di emissione della Polizza indicate nella Proposta e nella Polizza", spese di emissione in specie pari a € 100,00 (vedi frontespizio della polizza, sub doc. 6).

La natura e il ruolo "giocato" da queste spese sono diversi. Quelle di emissione sono definitivamente acquisite per effetto della sola conclusione del contratto, e si qualificano dunque come onere irripetibile (up front), mentre la trattenuta di € 50,00 compensa l'impresa di un costo collegato all'estinzione anticipata.

13. Cominciando dalle clausole che riguardano il rimborso del premio puro (punti 1) e 3) del paragrafo che precede), l'appellante argomenta la loro legittimità perché in tesi conformi all'art. 22 comma 15-quater del d.l. 179/12 e per quanto occorra anche all'art. 49 Reg. Isvap n. 35/10, nella parte in cui prevedono che il rimborso sia calcolato "per il premio puro in funzione degli anni e della frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo".

Questa disciplina interessa i "contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento, per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato [...] nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento" (art. 49 par. 1 del Reg. ISVAP n. 35/10; art. 22 comma 15-quater del d.l. 179/12) e si sovrappone soltanto in parte con la dir. 2008/48/CE e con il suo art. 16.



Rientrano nell'ambito di applicazione tutti i contratti di assicurazione che sono "connessi", funzionali ad assicurare al finanziatore il rimborso del capitale e-o a preservare l'integrità del valore delle garanzie contro possibili eventi di sinistro che colpiscano la persona del debitore/assicurato o i beni dati a garanzia. Non è requisito per l'applicazione che il mutuatario sia un consumatore, né che l'operazione rientri obiettivamente nel perimetro della disciplina sul credito ai consumatori (cfr. art. 2 dir. 2008/48/CE), né infine che il premio addebitato in unica soluzione al debitore rientri nel "costo totale del credito" (art. 3 lett. g) dir. 2008/48/CE) in quanto la stipula dell'assicurazione sia nel caso specifico "obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte", poiché la nozione di "connessione" benché indefinita è certamente più ampia della pura e semplice "obbligatorietà".

Nondimeno, quando si verificano le condizioni – il debitore/assicurato è un consumatore, il finanziamento è obiettivamente soggetto alla disciplina del credito ai consumatori e la stipula dell'assicurazione è "obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte", il consumatore sceglie di estinguere anticipatamente il finanziamento – questa normativa di diritto interno viene a interferire con la dir. 2008/48/CE.

Ora, l'art. 22 comma 15-quater prevede, per il rimborso del premio puro, due parametri, da un lato, il numero di anni o frazioni d'anno mancanti alla scadenza; dall'altro, la proporzione tra il capitale iniziale e il capitale residuo non rimborsato, poiché il premio è ponderato in funzione dell'entità del rischio assicurato, mentre il successivo comma 15-quinquies rinvia alle condizioni di assicurazione per l'indicazione dei criteri e modalità di calcolo.

Ha più volte affermato l'ABF che il comma 15-quater introdurrebbe, "limitatamente al premio puro, un correttivo al criterio pro rata temporis (nella sua applicazione strettamente proporzionale) ' in funzione (...) del capitale assicurato residuo ', così individuando un criterio di rimborso del premio assicurativo che, pur sempre conforme al principio della competenza economica impiegato per la definizione della quota di rimborso delle commissioni e degli oneri accessori, risulta declinato secondo le specificità proprie del prodotto assicurativo" (collegio coordinamento 11.11.2016 n. 10035; in precedenza vedi collegio coordinamento 22.9.2014 n. 6167).

È lecito dubitare che il comma 15-quater lasci all'impresa assicuratrice una vera possibilità di adottare criteri diversi dal pro rata temporis, visto che il parametro del "capitale residuo", come correttivo alla proporzionalità, appare inapplicabile quando il debitore/assicurato rimborsi anticipatamente in unica soluzione il capitale, facendo cessare l'esposizione dell'impresa al rischio, mentre ha ragione d'essere proprio (e forse soltanto) nel caso di rimborso anticipato parziale, stante la persistenza per il tratto successivo di una quota di rischio, quota appunto pari alla proporzione tra capitale residuo e capitale originario.

In ogni caso, anche ammettendo che le disposizioni qui commentate contengano un'apertura verso l'adozione di metodi diversi da quello proporzionale, le seguenti conclusioni appaiono indiscusse anche nella giurisprudenza dell'ABF. 1) Il metodo di calcolo prescelto per il rimborso del premio puro deve essere indicato nelle condizioni di contratto (art. 22 comma 15-quinquies). 2) L'informativa contrattuale deve rendere esplicito trasparente e comprensibile il funzionamento del metodo di calcolo in questione, così da consentire al consumatore di scegliere consapevolmente. Si deve, al riguardo, osservare che il grado di chiarezza e comprensibilità richiesto al professionista nei contratti del consumatore (cfr. art. 34 comma 2 cod. consumo) non si limita, secondo la stabile giur. della Corte di giustizia UE, al piano grammaticale, ma richiede che il contratto esponga "in modo trasparente il funzionamento concreto del meccanismo al quale la clausola si riferisce nonché la relazione tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole, in modo che il consumatore sia posto in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche che gliene derivano" (tra molte vedi Corte di giustizia UE 3.4.2015, causa C-96/14, *Van Hove*). 3) Nel caso di inefficacia del metodo prescelto dall'impresa assicuratrice, per difetto di contrattualizzazione o di adeguata informazione, deve applicarsi in via suppletiva il criterio proporzionale.

Su questa premessa, entrambe le clausole contrattuali fatte valere dall'appellante devono ritenersi inefficaci.

1) La polizza rischio vita prevede che il diritto al rimborso, dichiaratamente "parziale", sia calcolato soltanto sul 70% del premio versato, mentre si perde traccia all'interno delle condizioni di contratto e della modulistica allegata del residuo 30%, di cui non è dato comprendere a quale titolo sia trattenuto dall'impresa assicuratrice o escluso dal calcolo ai fini del rimborso.



Può certamente escludersi che si tratti di spese amministrative per l'emissione della polizza o il rimborso, visto che a semplice esame delle condizioni economiche delle due polizze, risulta evidente che le spese di emissione (€ 100,00) e di rimborso (€ 50,00) sono indicate nominativamente ma riguardano l'altra polizza (rischio impiego). In ogni caso, se si trattasse di spese amministrative, l'indicazione a forfait, tanto più in misura percentuale del 30%, non soddisferebbe i requisiti di legge, che si tratti cioè di "spesa effettiva" e "onere non ingiustificato". In questo senso vedi, con riguardo a clausola identica, ABF Milano 14.12.2015 n. 9129.

Ammettendo che lo stralcio del 30% corrisponda invece, come pure ha ipotizzato altra giurisprudenza dell'Arbitro Bancario, a una tecnica di ponderazione del rischio, in considerazione del fatto che, da un lato, il rischio assicurato (vita) cresce di anno in anno, dall'altro il capitale assicurato si riduce secondo il piano di ammortamento del prestito, resta il dato ineludibile dell'assoluta opacità della clausola, che tace questo metodo e le sue ragioni.

2) La clausola n. 11 della polizza rischio impiego prevede, per il calcolo del rimborso del premio puro (70%), un metodo di calcolo non proporzionale che determina, in ragione di tempo, un aumento più che proporzionale della quota di premio irripetibile per ogni scadenza successiva alla prima e che ha quindi l'effetto pratico di ridurre a parità di condizioni la misura del rimborso spettante al consumatore.

Tale clausola, indipendentemente dall'astratta legittimità della deroga al criterio della proporzionalità, non espone il funzionamento del meccanismo di rimborso, non consente al consumatore di percepire – tanto più in assenza di un prospetto o di esemplificazioni – gli effetti economici dell'estinzione anticipata sulla decurtazione del premio; in definitiva risulta anch'essa opaca e deve essere disapplicata.

Nel senso della disapplicazione di un'identica clausola, per il duplice argomento della deroga al criterio previsto dall'art. 22 comma 15-quater d.l. 179/12 e dell'opacità del meccanismo contrattuale, vedi anche il cit. ABF Milano 14.12.2015 n. 9219.

14. Sia l'art. 22 comma 15-quinquies del d.l. 179/12 sia l'art. 49 par. 1 Reg. ISVAP n. 35/10 prevedono che "le imprese possono trattenere dall'importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l'emissione del contratto e per il rimborso del premio, a condizione che le stesse siano indicate nella proposta di contratto, nella polizza ovvero nel modulo di adesione alla copertura assicurativa. Tali spese non devono essere tali da costituire un limite alla portabilità dei mutui/finanziamenti ovvero un onere ingiustificato in caso di rimborso".

Come già è stato ricordato nel precedente paragrafo, questa normativa di settore ha un campo di applicazione più ampio rispetto alla disciplina del credito ai consumatori, ma esiste un'area in cui entrambe sono potenzialmente applicabili e il contratto all'odierno esame ricade certamente all'interno di quell'area, trattandosi di un contratto di credito ai consumatori (ai sensi del Capo II del Titolo VI del TUB) per la cui accensione è obbligatoria, per legge prima ancora che per previsione contrattuale, l'accensione di polizze assicurative sulla vita e contro i rischi d'impiego (art. 54 del D.P.R. 180/50). L'appellante riconosce l'interferenza tra le due normative, ma argomenta l'applicabilità come *lex specialis* della normativa del settore assicurativo, che in tesi non sarebbe nemmeno in contrasto con l'art. 125-sexies TUB.

La tesi è infondata.

Le spese di emissione della polizza, benché tenute distinte dal premio ai fini del rimborso, sono economicamente e giuridicamente una quota del corrispettivo dell'impresa assicuratrice, tant'è vero che concorrono alla determinazione del premio imponibile, come risulta dal frontespizio della polizza (doc.6 cit.):

- premio netto € 885,73
- spese di emissione € 100,00
- premio imponibile € 985,73, pari alla somma delle prime due voci.

Tali spese entrano dunque, a pieno titolo, nel costo totale del credito ai sensi dell'art. 121 lett. g) TUB. La circostanza che si tratti di spese pertinenti a un'attività preparatoria alla conclusione del contratto, esauritasi con l'emissione della polizza, e quindi di oneri *up front*, non consente di esonerarle dal calcolo del diritto alla riduzione poiché a ciò osta oggi, evidentemente, l'art. 125-sexies TUB interpretato in conformità all'art. 16 par. 1 dir. 2008/48.

Il conflitto tra le due norme deve dunque risolversi, riconoscendo il primato dell'art. 125-sexies come norma di derivazione comunitaria e norma speciale rispetto all'art. 22 comma 15-quinquies d.l. 179/12 che, per parte



sua, continuerà a trovare applicazione alle fattispecie estranee al campo di applicazione del credito ai consumatori o, in quest'ambito, a contratti d'assicurazione bensì "connessi" al finanziamento, ma non obbligatori ai sensi dell'art. 121 comma 2 TUB e quindi estranei al costo totale del credito.

15. Infine, l'appellante non ha titolo a trattenere la somma di € 50,00 per le spese amministrative della pratica di rimborso, previste nel contratto di assicurazione nell'anzidetta misura fissa, ai sensi dell'art. 22 comma 15-quinquies d.l. 179/12, poiché il contratto di finanziamento, in linea con l'art. 125-sexies comma 3 TUB, prevede (art. 11 e punto 4 del modulo informativo) che il consumatore non sia tenuto a corrispondere alcun indennizzo per eventuali costi direttamente collegati al rimborso del credito, se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a € 10.000, come in specie.

L'indennizzo previsto dall'art. 16 della direttiva, ancorché la norma si esprima forse impropriamente in termini di "costi", serve anzitutto e primariamente a ristorare il finanziatore degli interessi perduti per la chiusura anticipata del contratto, in uno scenario di calo dei tassi di mercato rispetto al tasso convenuto sul capitale rimborsato anticipatamente. Si ha evidenza di ciò, considerando che il par. 2 ammette il diritto all'indennizzo soltanto se il rimborso anticipato "abbia luogo in un periodo per il quale il tasso debitore è fisso" e il par. 3 lett.

c) simmetricamente esclude l'indennizzo "se il rimborso ha luogo in un periodo in cui il tasso debitore non è fisso", poiché ciò comporta che il finanziatore è in grado di prestare nuovamente il denaro a condizioni di mercato equivalenti a quelle di contratto. Ulteriore conferma si trae dall'impianto del par. 4 lett. b) che definisce la perdita come "differenza tra il tasso di interesse inizialmente concordato e il tasso di interesse al quale il creditore può prestare la somma rimborsata anticipatamente sul mercato al momento del rimborso anticipato e tiene conto dell'impatto del rimborso anticipato sui costi amministrativi". Su questa base, gli stati membri possono consentire al creditore di richiedere eccezionalmente un maggior indennizzo, se la perdita effettiva è superiore all'indennizzo astrattamente dovuto, e al consumatore di esigere una corrispondente riduzione dell'indennizzo, se l'indennizzo astrattamente dovuto è superiore alla perdita effettiva. L'Italia non s'è avvalsa di questa facoltà, ma la definizione di "perdita", che è una sorta di asticella verso cui deve tendere l'indennizzo, è comunque centrale per ricostruire il concetto. Infine, a riprova che il parametro dell'indennizzo sono anzitutto gli interessi perduti per la chiusura anticipata, il par. 5 stabilisce un limite assoluto alla misura dell'indennizzo, che non può superare l'ammontare degli interessi che il consumatore avrebbe pagato durante il periodo che intercorre tra il rimborso anticipato e la scadenza convenuta del contratto.

In posizione subordinata agli interessi perduti, ma comunque rilevanti, sono le spese amministrative generate dalla richiesta di rimborso. Anzitutto, non può dubitarsi che esse rientrino nei "costi direttamente collegati al rimborso anticipato" di cui alla definizione di "indennizzo" (par. 1), trattandosi di una serie di attività – esaminare la posizione del cliente, elaborare il conteggio di estinzione, tenere la corrispondenza ecc. – che il creditore fa in funzione del risultato ultimo consistente nella liquidazione della misura del rimborso. La stessa definizione di "perdita" di cui al par. 4 lett. b) conferma questa conclusione evidenziando che deve tenersi conto "dell'impatto del rimborso anticipato sui costi amministrativi". Il limite, di legge e contrattuale, per cui non è dovuto indennizzo per il caso di rimborso integrale, quando il debito residuo è pari o inferiore a € 10.000 vale dunque anche per le spese amministrative.

La trattenuta delle spese di rimborso del premio è prevista nel contratto di assicurazione. L'impresa assicuratrice è estranea al pur collegato contratto di credito e potrebbe argomentarsi che i limiti di legge all'indennizzo non valgono nei suoi confronti. L'argomento soffre di eccesso di formalismo, ignorando che il premio assicurativo obbligatorio è compenetrato nel contratto di credito, concorre a determinarne il costo totale (art. 121 comma 2 TUB) e il TAEG (art. 121 lett. m), rientra nei costi per la vita residua del contratto che beneficiano della riduzione per il caso di rimborso anticipato. Ritiene dunque lo scrivente che al consumatore non possa essere applicata alcuna trattenuta per spese di rimborso del premio ai sensi dell'art. 22 comma 15-quinquies d.l. 179/12, fuori dai casi e dai limiti in cui l'art. 125-sexies consente al finanziatore di pretendere un indennizzo.

Resta impregiudicato, ma è questione estranea al presente giudizio, se le spese amministrative di rimborso non addebitabili al consumatore restino definitivamente a carico del finanziatore o dell'impresa assicuratrice.

16. In punto spese di lite, malgrado il rigetto integrale dell'appello, sussistono gravi motivi per discostarsi dalla regola della soccombenza, visto che il primo motivo di appello sulla distinzione tra oneri up front e recurring (§ 11) e il terzo motivo di appello nella parte concernente la trattenuta delle spese di emissione, anch'esse oneri



up front (§ 14) erano fondati sulla stabile giurisprudenza italiana nel momento in cui l'impugnazione è stata proposta e altresì fondati nel merito e sono riusciti respinti soltanto in ragione del mutato quadro interpretativo conseguente alla sentenza della Corte di giustizia.

Tenuto conto di ciò e della complessità e novità delle questioni introdotte dalla sentenza Lexitor, si stima equo dichiarare interamente compensate le spese di lite del presente giudizio.

PQM

Il giudice, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello; dichiara interamente compensate le spese di lite tra le parti.

Torino, 21.3.2020

Il giudice
(dott. Enrico Astuni)

